

ALLEGATO "A" ad atto repertorio numero 2.755

STATUTO SOCIALE

della

"ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA DEPRESSIONE -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

ARTICOLO 1

E' istituita, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA SULLA DEPRESSIONE - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", con sede in Torino, corso Marconi n. 2.

ARTICOLO 2

L'Associazione, esclusa qualsiasi finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, socio-sanitaria e ricerca scientifica ed ha lo scopo di promuovere ed attuare, studi e ricerche sulla depressione, ansia e attacchi di panico in tutti i loro aspetti medici e sociali, in armonia con le finalità indicate nel piano socio-sanitario regionale.

Per il raggiungimento di dette finalità, potrà:

a) promuovere e coordinare ricerche, indagini e sperimentazioni in relazione a problemi inerenti la depressione, l'ansia e gli attacchi di panico in tutti i loro aspetti medici e sociali;

b) favorire l'incremento e l'approfondimento scientifico nei campi sopra indicati;



c) patrocinare e favorire a tutti i livelli azioni di sensibilizzazione in materia di prevenzione;

d) promuovere e organizzare convegni, seminari, incontri e corsi di aggiornamento sulla depressione;

e) inviare presso Centri Italiani o stranieri che si occupano della ricerca, medici interessati ad approfondire le loro conoscenze scientifiche;

f) commissionare ad esperti nei settori indicati studi e ricerche sugli specifici argomenti;

g) pubblicare atti congressuali, dispense o quanto altro utile al raggiungimento dei fini previsti dai precedenti punti.

L'Associazione, non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 10 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 4.12.1997 n. 460, ad eccezione di quelle direttamente connesse per natura a quelle statutarie.

ARTICOLO 3

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

a) quanto versato annualmente dagli associati a titolo di quote;

b) oblazioni di privati;

c) contributi di enti pubblici e privati;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) quote di adesione a Congressi o Corsi di aggiornamento e perfezionamento;

f) rendite derivanti dal suo patrimonio.

ARTICOLO 5

I soci dell'Associazione si suddividono in Soci Ordinari e Soci Onorari.

Sono Soci Ordinari coloro che, oltre a condividere gli scopi associativi, partecipano attivamente alle attività poste in essere dall'Associazione, collaborando operativamente allo sviluppo della stessa.

Sono Soci Onorari personalità benemerite nei confronti dell'Associazione che, pur non svolgendo un ruolo operativo nelle attività dell'Associazione, ne condividono gli scopi associativi.

La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Onorario può essere acquisita tramite domanda rivolta al Consiglio Direttivo, corredata di presentazione da parte di almeno un Associato.

Il Consiglio Direttivo prende in esame la domanda e, dopo le opportune indagini, con voto segreto ed a maggioranza dei propri membri decide sull'ammissione.

Gli Associati hanno diritto di votare, se in regola con gli obblighi associativi.

Gli Associati hanno inoltre il diritto di richiedere informazioni al Consiglio Direttivo circa l'andamento dell'attività.

ARTICOLO 6



Gli associati operano a titolo volontario e gratuito.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo.

L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 8.

ARTICOLO 7

Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e i Vice-Presidenti;
- d) il Comitato Consultivo;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8

E' compito dell'Assemblea deliberare:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, rispettivamente entro il 31 ottobre ed il 31 marzo di ogni anno;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto;
- e) l'approvazione di un Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo al fine di determinare le modalità di svolgimento dell'attività associativa;

L'Assemblea, che si può tenere anche in seconda convocazione, ma non nello stesso giorno della prima, è convocata dal Presidente con raccomandata da spedire almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.

E' validamente costituita in prima convocazione, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli associati, debitamente iscritti nel Libro Soci.

E' validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di un numero di soci superiore di almeno una unità a quello dei membri del Consiglio Direttivo.

Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea invece delibera in sede straordinaria con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

E' fatta eccezione per la delibera relativa allo scioglimento anticipato dell'Associazione, per la quale, sia in prima che in seconda convocazione, occorre il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) degli iscritti.

ARTICOLO 9

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-



strazione, nonché quello di proporre all'assemblea l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e di un regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di tre (e pertanto potrà avere un massimo di 13 membri) tra personalità eminenti o che abbiano ben meritato nei confronti dell'Associazione o del settore medico nel quale la stessa opera.

I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale e, qualora il numero dei Consiglieri lo consenta, uno o due Vice-Presidenti.

Un Consigliere può ricoprire congiuntamente le cariche di Tesoriere e di Segretario Generale.

Al Presidente, o, in sua assenza od in caso di impedimento, al Vice Presidente più anziano di età, spetta la rappresentanza dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente mediante invito anche telefonico effettuato ai membri presso il domicilio da ciascuno indicato, almeno sei giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'Ordine del Giorno.

Esso deve essere convocato anche quando almeno due terzi dei Consiglieri ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, da chi viene indicato dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni viene redatto verbale a cura del Segretario Generale.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Comitato Consultivo, composto da esperti nelle materie nelle quali opera l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilirà la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo, definendone i

compiti.

ARTICOLO 13

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

La redazione di un bilancio annuale è obbligatoria ed avviene nei modi indicati dall'art. 8.

ARTICOLO 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea dei soci, che indicherà altresì il Presidente del Collegio; i membri del Collegio dei Revisori durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso.

Il Collegio:

- a) provvede al controllo della gestione finanziaria;
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) relaziona sui bilanci preventivi e sui consuntivi;
- d) effettua verifiche di cassa.

ARTICOLO 15

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16

In caso di scioglimento dell'Associazione o di sua cessazione per qualsiasi causa, liquidata ogni pendenza, il suo patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell'Associazione o scopi affini ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 17

Le modificazioni al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea dei soci, di cui all'articolo 7.

ARTICOLO 18

Tutte le controversie che insorgessero tra gli associati, o tra questi e i loro eredi e l'Associazione in applicazione del presente contratto, saranno sottoposte alla decisione sindacabile di un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo dagli associati, ovvero in caso di disaccordo da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno da ciascuna delle parti in contestazione, ed il terzo di comune accordo o, in difetto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tri-

bunale di Torino.

Gli arbitri giudicheranno secondo equità, senza formalità di procedura e con lodo inappellabile equiparato a transazione.

ARTICOLO 19

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, viene fatto riferimento alle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

In originale firmato:

DI SALVO Salvatore

Roberto MARAZZI

Registrato a Chieri il 11 Ottobre 2010 al N. 534 serie T
esatti Euro 168,00

E' copia conforme all'originale firmata ai sensi di legge, scritto

su cinque fogli, rilasciata per uso ~~AMMINISTRATIVO~~

Santena, li 19 Ottobre 2010

[Handwritten signature]

